



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha disposto che, con apposito regolamento, fossero disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e dell'irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge 22 marzo 2012, n.33, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTO l'art. 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce in particolare che la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, avviene attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica la disciplina previgente rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2906, in data 28 maggio 2013, con il quale è stata concessa alla società Project Automation S.p.A., con sede in Viale Elvezia, 42 – Monza (MB), l'omologazione del sistema per il rilevamento automatico delle infrazioni relative al superamento del tempo massimo consentito di permanenza nelle corsie o aree degli aeroporti aperti al traffico civile, denominato "PA-ZTC", di seguito indicato anche, per brevità, come "sistema";

VISTA l'istanza, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 1622 del 8 marzo 2022, con la quale la società Project Automation S.p.A. ha chiesto l'estensione di omologazione del sistema ad una versione che si caratterizza per utilizzare come unità periferiche, oltre alle attuali K53700/00-01-02-03 e K53700/SA, anche le periferiche K53700_R2 e K53800 omologate secondo la norma UNI 10772:2016;

VISTA la nota del 20 giugno 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 6902 del 22 giugno 2022, con la quale la società Project Automation S.p.A. ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa;

VISTA la comunicazione del 27 giugno 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 7581 del 1° luglio 2022, con la quale la società Project Automation S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica integrativa inerente all'ulteriore revisione del "Manuale di configurazione ed uso Sistema PA-ZTC" (revisione n. 2 del 27 giugno 2022);

CONSIDERATO che non è stata eseguita alcuna modifica al modulo di gestione dell'unità centrale di elaborazione, così come dichiarato dalla Project Automation S.p.A. e provato dalla documentazione trasmessa;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

D E C R E T A

Articolo 1 (Omologazione)

1. L'omologazione, concessa con decreto dirigenziale n. 2906 del 28 maggio 2013, al sistema per il rilevamento automatico delle infrazioni relative al superamento del tempo massimo consentito di permanenza nelle corsie o aree degli aeroporti aperti al traffico civile, denominato "PA-ZTC", prodotto dalla società Project Automation S.p.A., con sede in Viale Elvezia, 42 – Monza (MB), è estesa alla versione che utilizza come unità periferiche, oltre alle attuali K53700/00-01-02-03 e K53700/SA, anche le periferiche K53700_R2 e K53800 omologate secondo la norma UNI 10772:2016.
2. Restano valide le disposizioni degli artt. 1, 2, 3 del decreto n. 2906 del 28 maggio 2013, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

Articolo 2 (Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

1. Per i sistemi che utilizzano l'unità periferica K53800 restano valide le classi prestazionali ed i limiti funzionali illustrati nell'art. 3 del decreto n. 272 del 27 luglio 2018.
2. Per i sistemi che utilizzano l'unità periferica K53700_R2 restano valide le classi prestazionali ed i limiti funzionali illustrati nell'art. 3 del decreto n. 295 del 7 agosto 2018.

Articolo 3 (Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni di installazione degli specifici sistemi devono rispondere al decreto dirigenziale n. 2906 del 28 maggio 2013 ed a quanto riportato nel "Manuale di configurazione ed uso Sistema PA-ZTC", revisione n. 2 del 27 giugno 2022, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione omologata.
2. I sistemi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di configurazione ed uso Sistema PA-ZTC", revisione n. 2 del 27 giugno 2022, a condizione che in qualunque



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

ZTC tutte le relative unità periferiche svolgano le medesime funzioni, nei limiti per le quali sono state omologate.

Articolo 4

(Produzione e commercializzazione)

1. I sistemi che utilizzeranno le periferiche K53700_R2 e K53800 dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed ai prototipi depositati presso questo Ministero nelle date indicate nell'articolo 5, comma 1 del decreto n. 272 del 27 luglio 2018 e nell'articolo 5, comma 1 del decreto n. 295 del 7 agosto 2018.
2. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema, né alle periferiche, né al modulo di gestione dell'unità centrale di elaborazione, in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
3. I sistemi che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di configurazione ed uso Sistema PA-ZTC”, revisione n. 2 del 27 giugno 2022 ed alle ultime revisioni dei Manuali Utente delle periferiche componenti il sistema depositate presso questo Ministero, che si applicano, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Silverio Antoniazzi)